



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "Silvio Pellico"**

Piazza Europa, 9 – 20010 Arluno (Mi) - Tel. 029017001 - 0290376529 - Fax 02 90376792
Cod. Mecc. MIIC860003 - Cod. Fiscale 93527540152 - SITO WEB: www.icspellico.gov.it
e-mail: MIIC860003@istruzione.it; PEC: MIIC860003@pec.istruzione.it

Oggetto: Misure post-emergenziali di interesse per le scuole a partire dal 1° maggio 2022

Si fornisce di seguito una prima sintesi delle principali norme in vigore dal **1° maggio**:

- i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa **senza obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass**
- il controllo **dell'adempimento dell'obbligo vaccinale** avviene mediante **Piattaforma integrata al SIDI**;
- dal **1° maggio** i docenti possono continuare a svolgere attività didattica **solo se** in regola con l'adempimento vaccinale: la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Il docente inadempiente è in attività di supporto alla scuola secondo il profilo professionale specifico (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620);
- i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza Green Pass ma con mascherina chirurgica o ffp2.

OBBLIGO VACCINALE

La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021)

PER I DOCENTI:

- la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/
- in caso di accertamento dell'**inadempimento**, il docente, senza Green Pass base, è utilizzato *in attività a supporto dell'Istituzione scolastica*.

Per il personale **esente dall'obbligo vaccinale** nulla cambia rispetto alle disposizioni precedenti fino al 15 giugno 2022

Per i **lavoratori inidonei** e sorveglianza sanitaria eccezionale nulla cambia rispetto alle disposizioni precedenti fino al 30 giugno 2022.

MISURE DI SICUREZZA

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI

L'accesso alla scuola da parte del personale esterno non è più sottoposto a controllo. Rimane l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

L'Ordinanza Ministeriale del Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3 (fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, c. 1) dispone che **è fatto obbligo** di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 3

) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

8) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato dall'art. 1, c. 3 dell'O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cristina Tacchini

